

Circolare n° 2/2024

ESONERO LAVORATRICI MADRI

Spett.le Cliente

come promesso e anticipato nei giorni scorsi, **ecco a voi quanto di necessario per l'esonero a favore delle lavoratrici madri.**

Nel testo della mail - che potete anche consegnare alle vostre dipendenti - **si riporta la disciplina in materia.**

Allegati alla mail troverete, invece:

1. Informativa breve che potete consegnare alle lavoratrici;
2. **Autodichiarazione necessaria che le lavoratrici dovranno compilare, datare e sottoscrivere.**

A tal proposito, **vi chiediamo di inoltrare le richieste massivamente** (si intende che ogni azienda è chiamata a inviare le dichiarazioni di tutte le proprie lavoratrici interessate con un unico invio) e di farlo **ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 26 FEBBRAIO.**

Con la **circolare n. 27 del 31.01.2024**, l'INPS ha fornito le istruzioni per l'applicazione dell'esonero a favore delle lavoratrici madri previsto dall'art. 1, cc. da 180 a 182 della L. 30.12.2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).

REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono accedere all'esonero tutte le **lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato** da datori di lavoro **sia pubblici che privati**, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo e con la sola **esclusione dei rapporti di lavoro domestico.**

Le suddette lavoratrici devono, più precisamente, essere:

- titolari di un **rapporto a tempo indeterminato (anche part-time) o di apprendistato.**
- Importante sottolineare come la misura sia applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
- madri di **tre o più figli, di cui il più piccolo non abbia ancora compiuto 18 anni** (17 anni e 364 giorni);
- **(per il solo 2024)** madri di **due figli, di cui il più piccolo non abbia ancora compiuto 10 anni** (9 anni e 364 giorni).

Da notare, inoltre, come la riduzione contributiva **sia applicabile anche in favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.**

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI E DECORRENZA DELL'ESONERO

L'esonero spetta a decorrere da **gennaio 2024**, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti **legittimanti**; per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d'anno, invece, spetterà dal mese di realizzazione dell'evento.

Andiamo nel dettaglio.

Il tipo di contratto

Come detto, è **necessario che la lavoratrice sia titolare di rapporto a tempo indeterminato (o apprendistato)**: è importante sottolineare come, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello *status* di madre con due o tre figli, l'esonero trovi applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Es:

Madre con 3 figli, di cui il più piccolo di 7 anni, assunta a tempo indeterminato dal 2023

Decorrenza esonero: 01.01.2024

Fine prevista: 31.12.2026

Madre con 3 figli, di cui il più piccolo di 7 anni, assunta a tempo indeterminato dal 01.05.2024

Decorrenza esonero: 01.05.2024

Fine prevista: 31.12.2026

Madre con 2 figli, di cui il più piccolo di 7 anni, assunta a tempo indeterminato dal 01.05.2024

Decorrenza esonero: 01.05.2024

Fine prevista: 31.12.2024

Considerazioni analoghe valgono per il caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Es:

Madre con 3 figli, di cui il più piccolo di 7 anni, assunta a tempo determinato dal 2023

Applicazione esonero: NO

Madre con 3 figli, di cui il più piccolo di 7 anni, trasformata a tempo indeterminato dal 01.05.2024

Decorrenza esonero: 01.05.2024

Fine prevista: 31.12.2026

Requisito di genitorialità

Il requisito si intende perfezionato **al momento della nascita del terzo (o successivo) figlio o – per il solo 2024 – del secondo figlio e si cristallizza alla data della nascita stessa.**

Non rilevano, dunque:

- l'eventuale caso di premorienza di uno o più figli;
- l'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
- l'ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

CONSULENTE DEL LAVORO

mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

COMMERCIALISTA - REVISORE

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

Es:

Madre con 3 figli, di cui il più piccolo di 17 anni, assunta a tempo indeterminato dal 2023.

Il figlio più piccolo compie 18 anni il 19.10.2024

Decorrenza esonero: 01.01.2024

Fine prevista: 31.10.2024

Madre di 1 figlio assunta a tempo indeterminato dal 2022. Nascita del secondo figlio 11.06.2024

Decorrenza esonero: 01.06.2024

Fine prevista: 31.12.2024

Madre di due figli, di cui il più piccolo di 8 anni, assunta dal 2022. Nascita del terzo figlio 02.03.2025.

Decorrenza esonero: 01.01.2024

Fine esonero: 31.12.2024

Dal 2025:

(in qualità di madre di 3 figli)

Decorrenza esonero: 01.03.2025

Fine esonero: 31.12.2026

Altre condizioni di spettanza

La misura:

- non assumendo la natura di incentivo all'assunzione, **non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (art. 31 D.lgs. 150/2015);**
- non comportando benefici in capo al datore di lavoro, **non è subordinata al possesso del DURC;**
- non costituendo aiuto di Stato, **non è soggetta all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.**

MISURA DELL'ESONERO

L'esonero è pari - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di **3.000 euro annui**, da riparametrare e applicare su base mensile: la soglia massima mensile è, quindi, pari a **250 euro** (€ 3.000/12) e - per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese - detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di **8,06 euro** (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero stesso.

Le soglie massime non variano nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time e, anzi, resta ferma la possibilità per la lavoratrice **titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.**

RAPPORTO CON L'ESONERO A FAVORE DEI DIPENDENTI (6-7%)

Come già anticipato dalla Circolare INPS n. 11 del 16.01.2024, l'esonero risulta **strutturalmente alternativo** all'esonero IVS a carico del lavoratore previsto dalla legge di bilancio 2024 e pari a una riduzione del:

- **7%** nel caso di imponibile previdenziale mensile (considerato al netto del rateo di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive) non superiore a 1.923,00 euro;
- **6%** nel caso di imponibile previdenziale mensile (considerato al netto del rateo di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive) superiore a 1.923,00 euro e fino a 2.692,00 euro.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

CONSULENTE DEL LAVORO

mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

COMMERCIALISTA - REVISORE

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

L'applicazione dell'esonero a favore delle lavoratrici madri, infatti, risulta essere di importo superiore e ciò comporta l'esaurimento dell'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando un concreto spazio di autonoma operatività dell'esonero "parziale".

Resta fermo, comunque, che **dal mese successivo** rispetto alla fruizione di una delle due misure si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Es:

Madre con 3 figli, di cui il più piccolo di 7 anni, assunta a tempo determinato dal 01.01.2024

Esonero madri: NO

Esonero 6-7%: dal 01.01.2024

Madre con 3 figli, di cui il più piccolo di 7 anni, assunta dal 2023 e trasformata a tempo indeterminato dal 01.05.2024

Esonero 6-7%: 01.01.2024 – 30.04.2024

Decorrenza esonero madri: 01.05.2024

Fine prevista: 31.12.2026

Madre con 3 figli, di cui il più piccolo di 17 anni, assunta a tempo indeterminato dal 2023.

Il figlio più piccolo compie 18 anni il 19.10.2024

Decorrenza esonero madri: 01.01.2024

Fine prevista: 31.10.2024

Esonero 6-7%: dal 01.11.2024

ISTRUZIONI OPERATIVE

Per poter utilizzare l'esonero, le lavoratrici madri comunicheranno al loro datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli: si noti che, anche nel caso in cui la madre abbia più di tre figli, basterà indicare tre codici fiscali tra cui quello del figlio più piccolo.

Successivamente, comunque, l'INPS predisporrà un apposito applicativo telematico che permetterà alla lavoratrice di comunicare direttamente all'Istituto le informazioni relative ai codici fiscali.

Ad ogni modo, quello che maggiormente conta è sapere che la mancata comunicazione dei codici fiscali (da parte del datore o della lavoratrice stessa) comporta la revoca del beneficio fruito.

ESPOSIZIONE UNIEMENS

I datori di lavoro potranno esporre a partire dal flusso Uniemens di competenza **febbraio 2024**.

Dott. Mario Taurino

Dott.ssa GIULIA ULIVI

CONSULENTE DEL LAVORO

mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

COMMERCIALISTA - REVISORE

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489